

PUBBLICITÀ SANITARIA

La Legge Bersani vale anche per le società

Il messaggio pubblicitario non richiede l'autorizzazione dell'Ordine. La Cassazione equipara la libertà di iniziativa pubblicitaria dei singoli iscritti a quella di società ed associazioni professionali. All'Ordine il controllo della veridicità dell'informativa.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Interessante sentenza della Cassazione sulla pubblicità sanitaria dei professionisti e delle associazioni professionali e sul vigente sistema di controlli. Anche le società possono fare pubblicità alle proprie strutture. A sostenerlo è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3717 del 9 marzo 2012, ha dato ragione al direttore sanitario di due cliniche odontoiatriche facenti parte di un network internazionale, di proprietà di una società di capitali, che era stato censurato per la mancanza di trasparenza e veridicità della pubblicità effettuata dalle società mediante la distribuzione di volantini con contenuti non conformi alle regole imposte dalla Legge n. 175 del 1992.

La decisione impugnata si fondava

infatti sull'argomentazione che il Decreto Legge n. 223 del 2006 - convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 - che ha regolato la pubblicità sanitaria in modo diverso dalla Legge n. 175/1992 non si applicava alle società di capitale che dovevano invece considerarsi soggette alla vecchia disciplina. I giudici hanno invece ampliato la portata applicativa della riforma Bersani in vista di una maggiore libertà di concorrenza, sancendo minori restri-

zioni sulla pubblicità anche ai professionisti che svolgono attività in forma societaria.

La Corte è stata chiamata a valutare se la previsione abrogativa generale contenuta nell'art. 2, lettera b) della L. 248/2006 [1], nella quale è sicuramente compresa l'abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge n. 175/1992, fosse o meno riferibile alle società di capitali nelle quali i professionisti svolgono la professione, anche quali direttori sanitari (come nel caso in esame). E il Collegio ha reputato che al quesito andasse risposto affermativamente.

La sentenza ha infatti sancito che non è possibile differenziare, sotto il profilo della pubblicità, l'attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell'Ordine professionale.

Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e sarebbe, oltre che irragionevole, in contrasto con il principio comunitario di libera concorrenza che intende assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di compara-



zione delle prestazioni offerte sul mercato.

L'intervento normativo attuato dal decreto Bersani non determina alcun vuoto normativo di tutela, ma anzi si coordina con due importanti interventi legislativi (i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007), attuativi del diritto comunitario, che recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE, e che introducono

una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (modificando il decreto legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo) e delle pratiche commerciali sleali affidando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di avviare i procedimenti ispettivi, su segnalazione ed anche d'ufficio, e di adottare i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Nel sottolineare che in questa direzione si era già espressa la giurisprudenza amministrativa (vedi sentenza TAR dell'Emilia Romagna del 12 gennaio 2010, n. 16) e discostandosi dalla posizione assunta dal Ministero della Salute (nota del 30 aprile 2008), la terza sezione civile del Palazzaccio ha concluso che «l'abrogazione generale contenuta nell'art. 2, lett. b, della legge n. 248 del 2006, nella quale è sicuramente compresa l'abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria, di cui alla legge n. 175 del 1992, prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai quali rileva l'esercizio della professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato e sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, limitarne la portata all'esercizio della professione in forma individuale, fermo restando che, all'interno del nuovo sistema normativo, nel quale la pubblicità non è soggetta a forme di preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali hanno il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario». Totale equiparazione quindi tra professionisti e società sotto il profilo pubblicitario e nuova spinta per la concorrenza, sempre all'interno dei canoni di trasparenza e veridicità. Alla Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) il compito ora di giudicare se la pubblicità posta in essere dalle due società era o meno conforme a veridicità e correttezza sulla base del Codice Deontologico. ●

NOTE

[1] Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (omissis)

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.